



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XIII LEGISLATURA

ESTRATTO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 97 DEL 7 AGOSTO 2026

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa popolare concernente: “Istituzione dell’Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli” – (Art. 39 Statuto regionale e art. 10 legge regionale n. 13/83).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE in data 29 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 13/1983, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare, recante: “Istituzione dell’Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983”, si sono presentati presso il Settore competente per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme necessarie per il successivo deposito (giusto verbale prot. n. 3257 del 29/01/2026);

CHE in data 6 febbraio 2026, il medesimo Settore ha provveduto a consegnare ai promotori i suddetti fogli, numerati e vidimati il 6 febbraio 2026 (giusto verbale prot. n. 4052 del 06/02/2026);

CHE in data 25 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 13/1983, i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare, recante: “Istituzione dell’Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983”, si sono nuovamente presentati presso il Settore competente per la numerazione, datazione e vidimazione di altri fogli, in aggiunta a quelli già vidimati e consegnati, nei quali raccogliere le firme necessarie per il successivo deposito (giusto verbale prot. n. 5776 del 25/02/2026);

CHE in data 5 marzo 2026, il medesimo Settore ha provveduto a consegnare ai promotori i suddetti fogli, numerati e vidimati il 4 marzo 2026 (giusto verbale prot. n. 6591 del 05/03/2026);

CHE in data in data 15 luglio 2026, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 13/1983, è stata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare di che trattasi, nel rispetto del termine perentorio di sei mesi dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme (giusto verbale prot. n. 16994 del 15/07/2026);

VISTO l’art. 39 dello Statuto laddove dispone che l’iniziativa della legge regionale compete, tra gli altri, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila;

VISTI

- l’art. 2 della legge regionale 13/1983 con il quale vengono tassativamente indicate le leggi escluse dall’iniziativa popolare;
- l’art. 3 della legge regionale 13/1983 laddove è previsto che l’iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall’art. 1, n. 1 (5000/cinquemila);

- l'art. 7 della medesima legge regionale 13/1983 nella parte in cui prevede che le proposte di legge di iniziativa popolare sono presentate, a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data di vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme;
- l'art. 10 della legge regionale 13/1983 laddove è previsto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide all'unanimità sull'ammissibilità della proposta di legge d'iniziativa popolare avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge regionale 13/1983;

RILEVATO

CHE ai sensi del combinato disposto della normativa statutaria e regionale sopra richiamata, il presupposto fondamentale per il deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare è il raggiungimento del numero utile delle sottoscrizioni degli elettori, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di vidimazione delle schede;

CHE l'accertamento della sussistenza dei limiti dell'iniziativa popolare spetta, comunque, all'Ufficio di Presidenza in sede di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13/1983;

CHE la proposta di legge di iniziativa popolare, recante: "Istituzione dell'Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983", depositata il 15 luglio 2026, rientra tra le materie che non risultano escluse dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 3 della legge regionale 13/1983;

ACCERTATO che sono stati rispettati i requisiti e le procedure prescritti dallo Statuto e dalla legge n. 13/1983;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare, recante: "Istituzione dell'Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983";

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della Struttura proponente;

ACQUISITA l'attestazione d'irrelevanza finanziaria, rilasciata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con documento int. n. 4207 del 04/08/2026;

Tutto ciò premesso e considerato, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla struttura proponente, su proposta del dirigente

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dichiarare ammissibile, in relazione ai requisiti ed alle procedure previste dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria e dalla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, la proposta di legge di iniziativa popolare recante: "Istituzione dell'Azienda ospedaliera unica regionale dei Presidi ospedalieri di zona montana di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli - Legge di iniziativa popolare ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 13 del 5 aprile 1983)", depositata il 15 luglio 2026;
2. di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto e al Settore Segreteria Assemblea;
3. di demandare al Settore Segreteria Assemblea la notifica della presente deliberazione ai componenti del comitato promotore che hanno depositato le firme nonché ai primi tre firmatari

- della proposta di legge;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La Segretaria
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Salvatore Cirillo